



COMUNE DI SALERNO
Settore Servizi Demografici e
Liste Elettorali

DICHIARAZIONE PER IL RILASCIO DI CARTA D'IDENTITÀ VALIDA ANCHE PER L'ESPATRIO

(Art. 1. D.P.R. 6 agosto 1974— n. 649)

NEL RICHIEDERE AL COMUNE DI SALERNO IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 1 DEI D.P.R. 6 AGOSTO 1974, 649, AL FINE DI OTTENERE L'EQUIPOLLENZA DELLA CARTA DI IDENTITÀ AL PASSAPORTO E SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ, AD OGNI EFFETTO

DICHIARA

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE dall'art. 21 del D.P.R. 445/2000 PER IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, DI **NON TROVARSI IN ALCUNA DELLE CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO**, DI CUI ALL'ART. 3 LETTERE b), d), e), f, g) DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1967, n 1185 (1)

Salerno, lì

IL DICHIARANTE

Per assenso al rilascio del documento valido per l'espatrio e per dichiarazione di inesistenza delle relative cause ostative (nel caso di richiedente di minorenni o interdetto o inabilitato) (2)

(2) Firma dei genitori esercenti la potestà o del tutore o del curatore

(1) Art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185. Non possono ottenere il passaporto:

- a) *(omissis);*
- b) *i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;*
- c) *(abrogato dall'art. 215 D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271);*
- d) *coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;*
- e) *coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;*
1. *coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministero per la difesa o l'autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto;*
- f) *coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 17° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.*